

ALLEGATO D.1

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 -
INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3 -
INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE [M5C2I3.1]**

Obiettivo T2-2026: Entro il 31 gennaio 2026 Completamento di tutti gli appalti pubblici per progetti in materia di sport e inclusione sociale a seguito di un invito pubblico a presentare proposte

PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA PER VIA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, SUDDIVISA IN LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA E SERVIZI ANNESSI.

CONDIZIONI GENERALI

LOTTO PRESTAZIONALE 1 - DIREZIONE LAVORI (DL), - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)

Art. 1 (AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. Le presenti condizioni generali di appalto (di seguito, "**Condizioni Generali**") costituiscono parte integrante e sostanziale della disciplina contrattuale relativa all'affidamento delle prestazioni relative agli Interventi elencati nella Tabella allegata sub A al Disciplinare Unico di gara e sub 1 all'Accordo Quadro, di cui ai Sub-Lotti Territoriali 1 e 2 del Lotto Prestazionale n. 1.
2. In aggiunta alle definizioni utilizzate nelle presenti Condizioni Generali, tutte le definizioni utilizzate nel Disciplinare Unico, nel Sub-Disciplinare 1 e nell'Accordo Quadro hanno nel presente documento il significato ad esse attribuito nei suddetti Disciplinare Unico, Sub-Disciplinare 1 e Accordo Quadro.
3. Le presenti Condizioni Generali disciplinano in particolare l'affidamento dei **Servizi di Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)** di cui al **Sub-Disciplinare 1** in relazione ai lavori di ristrutturazione, manutenzione o nuova costruzione di impianti sportivi come specificamente individuati nella Documentazione Contrattuale.
4. I singoli affidamenti comprenderanno tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nella Documentazione Contrattuale e nella normativa vigente, nonché nei capitolati ed elaborati tecnici relativi al singolo Contratto Specifico, che potranno integrare o derogare alle presenti Condizioni Generali e alla restante Documentazione Contrattuale (d'ora in poi, "**Condizioni Particolari**").
5. Il Soggetto Attuatore può richiedere all'Aggiudicatario incaricato (di seguito, "**Appaltatore**"), a seconda del fabbisogno, lo svolgimento di uno, di alcuni o di tutti i seguenti servizi:
 - (a) direzione lavori (di seguito, "**DL**");e/o
 - (b) coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (di seguito, "**CSE**").
6. L'attività di **DL** deve essere svolta in conformità all'articolo 101, co. 3, del Codice dei Contratti, al D.M. MIT n. 49 del 7 marzo 2018, alle previsioni contenute nelle linee guida di cui al medesimo D.M. MIT n. 49/2018, nonché nel rispetto di tutte le pertinenti norme tecniche relative alle costruzioni.

7. L'attività di **CSE** dovrà essere svolta in conformità a quanto previsto dall'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008.
8. Si precisa che, nell'espletamento dell'incarico, sarà cura ed onere dell'Appaltatore individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale vigente, ove non espressamente derogate. La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili nello svolgimento delle attività di appalto è pertanto demandata all'Appaltatore.

Art. 2 (CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI SPECIFICI)

1. Il corrispettivo per l'esecuzione del Contratto Specifico sarà commisurato in relazione alle prestazioni dedotte nell'oggetto del medesimo e sarà determinato in conformità a quanto indicato nell'art. 7 dell'Accordo Quadro.
2. Gli importi stimati in ciascun Contratto Specifico, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei Contratti, senza che ciò costituisca motivo per l'Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
3. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione del Contratto Specifico a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili, anche se non specificamente indicato nei Documenti Contrattuali.
4. Il corrispettivo dell'appalto si intende comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento dei Servizi, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore e/o Amministrazioni ed Enti competenti e ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria, ivi inclusi gli oneri per i trasferimenti, per l'impiego di personale specializzato ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale.
5. Nessun corrispettivo e/o maggiorazione è dovuto oltre a quanto espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali, come eventualmente derogate o integrate dalle Condizioni Particolari e dal Contratto Specifico; in particolare, al di fuori di quanto previsto nel regolamento contrattuale, non saranno riconosciuti aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto Specifico, rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché qualsiasi maggiorazione per incarichi

parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore.

Art. 3 (MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. Ciascun Contratto Specifico sarà sottoscritto tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore. Il Soggetto Attuatore, al fine di consentire all'Aggiudicatario di organizzare al meglio la propria capacità produttiva, potrà anticipare a quest'ultimo, via posta elettronica certificata (di seguito, "PEC"), la propria intenzione di procedere alla stipula del Contratto Specifico
2. Il Contratto Specifico sarà stipulato "**a corpo**" ai sensi degli articoli 3, co. 1, lettera dddd), e 59, co. 5 bis, del Codice dei Contratti, dell'articolo 43, co. 6, del Regolamento e dell'articolo 14, co. 1, lettera b), del DM 7 marzo 2018 n. 49
3. L'importo di ogni Contratto Specifico, fatte salve eventuali clausole di revisione dei prezzi previste dalla legge o dal Contratto Specifico, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e senza alcuna possibilità di modifica che possano subire le categorie contrattuali, la destinazione funzionale ed il grado di complessità ai sensi del D.M. 17 giugno 2016.
4. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

Art. 4 (INTERPRETAZIONE DELLE FONTI)

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto di ciascun Contratto Specifico e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato per ciascun Appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
2. Resta inteso che in ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nella documentazione che costituisce il regolamento contrattuale prevarrà l'interpretazione più favorevole per Sport e Salute e per il Soggetto attuatore, secondo l'apprezzamento dei medesimi soggetti.
3. Per quanto non diversamente disposto nella Documentazione Contrattuale trovano applicazione le vigenti disposizioni normative in materia di contratti pubblici.

Art. 5 (DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO SPECIFICO)

1. La sottoscrizione del Contratto Specifico da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione del Contratto Specifico. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
3. L'incarico è affidato ed accettato con l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Codice dei Contratti e dal Regolamento, dalla documentazione di gara e di Contratto e dai relativi allegati.
4. L'Appaltatore è obbligato, inoltre, all'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti e dovrà tenere conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive che potranno essere impartite dal Soggetto Attuatore tramite il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, "**RUP**"), e il Direttore dell'Esecuzione del contratto, se nominato, per le prestazioni di servizi (di seguito, "**DEC**").
5. La responsabilità delle attività è affidata al RUP del Contratto Specifico.
6. Le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico - contabile dell'esecuzione del contratto sono affidate al RUP o al DEC se nominato dal Soggetto Attuatore.
7. L'Appaltatore dovrà garantire la massima disponibilità per lo svolgimento di incontri o riunioni inerenti agli incarichi affidati presso la sede del Soggetto Attuatore o in qualsiasi altra sede.
8. L'Appaltatore assume i seguenti ulteriori obblighi, da intendersi già pienamente remunerati e compensati con il Corrispettivo:
 - utilizzare le più opportune modalità operative in relazione al tipo di prestazioni da svolgere;
 - utilizzare sistemi e procedure organizzative e tecnologiche idonee all'organizzazione ed esecuzione a regola d'arte del Servizio;

- adempiere a tutti gli obblighi assunti con l'Offerta e con le dichiarazioni rilasciate dall'Appaltatore in sede di Offerta;
- osservare nell'esecuzione del Servizio tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire il Servizio in maniera efficace ed in conformità al Contratto e alla normativa vigente.

Art. 6 (RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DEL SOGGETTO ATTUATORE)

1. In sede di stipulazione del Contratto Specifico, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio legale indicando una PEC alla quale si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'esecuzione, con professionalità adeguata ai servizi oggetto d'appalto, è in capo ad un referente responsabile dell'Appaltatore (di seguito, il "**Responsabile**"). Il Responsabile dell'Appaltatore dovrà essere investito dall'Appaltatore di tutti i poteri necessari a svolgere le attività previste in capo allo stesso dalle presenti Condizioni Generali e dagli altri Documenti Contrattuali. A tale scopo, l'Appaltatore sarà tenuto a conferire al soggetto individuato per svolgere le funzioni di Responsabile apposito mandato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositando l'originale o copia autenticata di tale atto presso il Soggetto Attuatore.

Tale Responsabile, in possesso di requisiti di provata capacità tecnica e morale per tutta la durata dell'appalto, deve:

- assumere per conto dell'Appaltatore la responsabilità della conduzione dei servizi affidati, ivi compresi quelli subappaltati, nonché prendere decisioni su qualsiasi questione inerente l'appalto;
- ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dal DEC o dal RUP, in quest'ultimo caso sottoscrivendoli; ove il medesimo Responsabile ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà sua cura farne immediata richiesta scritta. In mancanza l'Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria

- discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte del Soggetto Attuatore per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto;
- firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - la sua firma valida a rappresentare e a impegnare l'Appaltatore;
 - intervenire e prestarsi alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto dal DEC o dal RUP.
3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Soggetto Attuatore anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza del Responsabile, sostituisca lo stesso.
 4. Per ciascuno dei Rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati al Soggetto Attuatore e al RUP o al DEC, se nominato, i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, PEC, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.
 5. Il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei Rappresentanti che verranno designati. Resta inteso che l'Appaltatore rimane in ogni caso responsabile dell'operato del Rappresentante da lui delegato.
 6. Il Soggetto Attuatore sarà rappresentato nei confronti dell'Appaltatore dal RUP e dal DEC, se nominato, che verranno designati dal Soggetto Attuatore medesimo.
 7. Il DEC ha il diritto di esigere il cambiamento del Responsabile e del personale dell'Appaltatore per imperizia, imprudenza, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
 8. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone designate dall'Appaltatore ai sensi del presente articolo, deve essere tempestivamente notificata al Soggetto Attuatore ed accompagnata se del caso dal deposito presso il Soggetto Attuatore del nuovo atto di mandato.

Art. 7 (ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE)

1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire a regola d'arte il Servizio nel rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti con la particolare diligenza del professionista esperto del settore

predisponendo i mezzi, gli strumenti e le risorse necessarie secondo quanto convenuto nel Contratto Specifico.

2. L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore.
3. L'Appaltatore si obbliga a manlevare il Soggetto Attuatore da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività.
4. L'Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitori ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione dei Contratti Specifici, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione dei Contratti Specifici.
5. Nell'espletamento dell'incarico l'Appaltatore assume i seguenti ulteriori obblighi, da intendersi già pienamente remunerati e compensati con il Corrispettivo:
 - accettare integralmente l'attività di controllo che verrà messa in atto dal Soggetto Attuatore secondo le relative procedure redatte in conformità agli standard ISO 9001:2008;
 - ove occorra, garantire (a proprie spese, salvo che per le misure relative ai rischi di natura interferenziale) l'esecuzione di tutte le misure previste dal D.Lgs. n.81/2008, "Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
 - utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale del Soggetto Attuatore copia delle rispettive certificazioni;
6. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e gli obblighi che saranno meglio dettagliati nelle Condizioni Particolari allegata al Contratto specifico

7. L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal RUP o dal DEC, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 102 del Codice dei Contratti.
8. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento, che contempla l'Intervento oggetto del Contratto Specifico a cui si applicano le presenti Condizioni Generali. In particolare, fermo quanto previsto all'art. 6 dell'Accordo Quadro l'Appaltatore dovrà:
 - avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto Specifico;
 - rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo - *do no significami harm*" (di seguito, "**DNSH**") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del *tagging* climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'Investimento 3.1;
 - provvedere alla trasmissione al Soggetto Attuatore di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di *milestone* e *target* afferenti all'Investimento 3.1, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
 - garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Soggetto Attuatore di comprovare il conseguimento dei *target* e delle *milestone* associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto Specifico;
 - provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sui Soggetti Attuatori secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9
 - provvedere a quanto necessario ai fini del rispetto degli obblighi assunti in materia di rispetto dei principi di pari opportunità, e degli obblighi assunti in materia contabile.
9. Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà chiamato a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni cagionati a costui, a causa di

inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto Specifico, quali a titolo esemplificativo:

- a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dal Soggetto Attuatore ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento realizzato entro il termine previsto;
- b) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Soggetto Attuatore;
- c) violazione del principio DNSH e dei principi del *tagging* climatico e digitale;
- d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore;
- e) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Appaltatore, dell'Intervento strumentale alla realizzazione della proposta del Soggetto Attuatore ammessa definitivamente al finanziamento, con conseguente revoca totale del finanziamento stesso, nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale.

10. L'Appaltatore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

11. In caso di attivazione di un Contratto Specifico relativo ad Intervento per cui siano previsti procedimenti preliminari per le autorizzazioni ambientali (quali, ad esempio, la normativa nazionale in materia di valutazioni ed autorizzazioni cd. VIA, la VAS, l'AIA, l'AUA, ecc.), ai fini del rispetto del principio DNSH, l'Appaltatore sarà altresì responsabile del corretto mantenimento di tutte le condizioni previste in sede autorizzativa, richiamando in tal senso l'adempimento alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali associate ai provvedimenti autorizzatori, nonché della raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sui Soggetti Attuatori secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

12. Il Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Art. 8 (IDONEITÀ PROFESSIONALE - GRUPPO DI LAVORO)

1. Le figure professionali che provvederanno allo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo Quadro sono quelle indicate dall'Appaltatore in sede di offerta nel rispetto delle figure minime riportate nel Sub-disciplinare 1.
2. È facoltà del Soggetto Attuatore accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.
3. A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto a consentire l'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte del Soggetto Attuatore e a fornire al medesimo tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.
4. L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Appaltatore. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà del Soggetto Attuatore di procedere alla risoluzione del Contratto Specifico.
5. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione del Soggetto Attuatore, l'Appaltatore ha facoltà di modificare la composizione del Gruppo di Lavoro nominativamente indicato in sede di stipula del Contratto Specifico. In caso di modifiche non autorizzate dal Soggetto Attuatore, allo stesso è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto Specifico. In caso di impedimenti non riconducibili a fatto o colpa dell'Appaltatore o da questi non prevedibili l'Appaltatore si impegna a proporre tempestivamente al Soggetto Attuatore specialisti con qualificazioni almeno pari a quelle degli specialisti da sostituire, allegando alla proposta il curriculum vitae del candidato sostituto. Il Soggetto Attuatore valuterà detti specialisti sulla base degli stessi criteri utilizzati per la valutazione delle Offerte e si riserva il diritto di rifiutare gli specialisti non ritenuti idonei, e comunicherà per iscritto all'Appaltatore le sue determinazioni al riguardo. Qualora all'Appaltatore non pervenga alcuna comunicazione entro il termine sopra indicato, la sostituzione s'intende accettata.
6. Il Soggetto Attuatore ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato

dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Soggetto Attuatore medesimo. In tal caso, l'Appaltatore dovrà procedere alla sostituzione entro il termine indicato nella formale richiesta da parte del Committente. Il personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle attività contrattuali.

7. La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dal Soggetto Attuatore, così come l'inosservanza da parte dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 9 (DIREZIONE DEI LAVORI)

1. L'attività di DL dovrà essere svolta in conformità all'articolo 101, co. 3, del Codice dei Contratti e del D.M. n. 49/2018, nonché nel rispetto di tutte le pertinenti e delle Norme Tecniche relative alle costruzioni e di ogni altra normativa applicabile in materia, ancorché sopravvenuta rispetto alla data di stipula del Contratto
2. L'attività di DL garantisce il controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al Contratto Specifico.
3. In ogni caso, il DL non deve avere in corso, né avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con gli appaltatori dei lavori, compresi i relativi subappaltatori, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.
4. Le persone inserite nell'organigramma della struttura dell'Ufficio di Direzione dei Lavori devono firmare obbligatoriamente un registro delle presenze in cantiere depositato presso l'Ufficio del Direttore Lavori.
5. In caso di pericolo imminente e/o in presenza di eventi eccezionali, il Direttore dei Lavori deve dettare immediatamente disposizioni atte a far cessare la situazione di pericolo e/o di emergenza.

6. La documentazione tecnica, amministrativa e contabile (registri, verbali, schede tecniche, rapportini, prove, ecc.) deve essere tenuta, da parte del Direttore dei Lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.
7. Alle imprese esecutrici dei Lavori dovranno essere consegnati esclusivamente documenti progettuali approvati dal Committente.
8. Il Direttore dei Lavori o un suo incaricato devono essere sempre presenti in cantiere durante l'orario diurno ed essere comunque reperibili 24 ore su 24.
9. A fronte della comunicazione scritta dell'esecutore dei lavori di intervenuta ultimazione dei lavori, il DL effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore dei lavori; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
10. Ai sensi dell'articolo 102, co. 9 del Codice dei Contratti, entro lo stesso termine è redatto l'aggiornamento del piano di manutenzione.
11. Rimangono a carico dell'Appaltatore, essendo compresi e compensati nel Corrispettivo, tutti gli oneri e tutte le spese comunque occorrenti a garantire lo svolgimento delle attività in materia di sicurezza e coordinamento in conformità alla normativa vigente ed al Contratto, ivi compresi gli oneri per il vitto, l'alloggio ed il trasporto, per eventuali trasferte nonché per i dispositivi di protezione individuale del CSE e di tutto il personale impiegato per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Art. 10 (COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE)

1. Le funzioni di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dovranno essere svolte in conformità a quanto previsto dall'art.92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e da ogni altra normativa applicabile in materia, ancorché sopravvenuta rispetto alla data di stipula del Contratto.
2. In particolare il CSE dovrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione delle disposizioni contenute nel PSC, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

- verificare, sia all'inizio dei Lavori che nel corso degli stessi, l'idoneità del piano operativo di sicurezza (P.O.S.) dell'Appaltatore dei Lavori e delle imprese esecutrici dei Lavori da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
 - adeguare il PSC e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei Lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, nonché verificare che l'Appaltatore dei Lavori e le imprese esecutrici dei Lavori adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
 - organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i fornitori con posa, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 - valutare le proposte delle imprese esecutrici dei Lavori dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
 - verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 - segnalare al Committente e al Direttore dei Lavori le inosservanze alle disposizioni normative e alle prescrizioni del PSC e ogni altra anomalia nella gestione della sicurezza in cantiere con proposta di sospensione dei lavori, allontanamento delle imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o di risoluzione del contratto d'appalto e adempimenti conseguenti in caso di inattività da parte del Committente;
 - sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
3. Tutti gli oneri necessari per l'espletamento del Servizio devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore.
4. Il CSE deve essere in possesso, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
5. Le persone inserite nell'organigramma della struttura del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione devono firmare obbligatoriamente un registro delle presenze in cantiere depositato presso l'Ufficio del Direttore Lavori.

6. Prima dell'inizio dei Lavori, il CSE provvederà ad interfacciarsi con il CSP al fine di verificare il P.S.C: il CSE dovrà esprimersi sulla congruità e adeguatezza del P.S.C. Qualora riscontri la necessità di adeguamenti e/o modifiche dovrà comunicare immediatamente al Responsabile del Procedimento le proprie proposte, corredate, se necessario, dalle eventuali indicazioni e proposte di modifica. Qualora il CSE non si esprima nel termine sopra indicato, il P.S.C, si intende condiviso senza riserve sotto tutti gli aspetti, ivi compresi i profili attinenti alla responsabilità per la completa e corretta redazione del P.S.C.

7. Non oltre 10 (dieci) giorni prima dell'avvio dei Lavori, il CSE trasmette all'Appaltatore dei Lavori il P.S.C, unitamente all'invito esplicito all'Appaltatore dei Lavori a presentare eventuali proposte integrative ed il proprio P.O.S. Entro 3 (tre) giorni dalla presentazione da parte dell'Appaltatore dei Lavori delle eventuali proposte integrative e del P.O.S., il CSE si esprime in forma scritta circa: i) l'ammissibilità e, quindi, l'idoneità e l'accoglibilità, anche parziale, delle proposte formulate dall'Appaltatore dei Lavori e dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; ii) l'idoneità del P.O.S., da considerare come piano complementare e di dettaglio del P.S.C, assicurandone la coerenza con quest'ultimo.

8. Il CSE è obbligato inoltre a relazionare in ordine alle operazioni svolte ed alle metodologie adottate, a semplice richiesta del Committente e/o del Responsabile del Procedimento.

9. Durante l'esecuzione dei lavori il CSE accede e presenza nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario e comunque nella misura occorrente secondo il proprio apprezzamento e coerente con l'entità e la complessità del cantiere. Per parte delle prestazioni, che non richiedono obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, il CSE può avvalersi di collaboratori e/o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori e/o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del CSE che ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.

10. In ogni caso, durante l'esecuzione dei Lavori, devono risultare ottemperati i seguenti obblighi:

- presenza/sopralluogo giornaliero del CSE con registrazione su apposito libro giornale delle verifiche e delle attività effettuate;
- tempo di risposta a chiamata di urgenza per presenza in cantiere del CSE e/o di suoi assistenti, non superiori alle 4 ore;

- organizzazione/predisposizione/documentazione delle riunioni di coordinamento di cui all'art. 92, comma c) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con frequenza non inferiore a 10 giorni.

11. Il CSE è tenuto altresì a fornire al Soggetto Attuatore o al RUP, ogni assistenza in materia di sicurezza e salute nel cantiere. Rientra nelle attività del CSE la consulenza, anche scritta con redazione di pareri motivati in ordine a vertenze/ riserve dell'Appaltatore dei Lavori in materia di sicurezza.

12. Nel termine di 30 giorni dalla ultimazione dei Lavori, il CSE produce i documenti aggiornati relativi all'Opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo.

13. Il CSE nel termine di 30 giorni dalla ultimazione dei lavori è tenuto a redigere una relazione, da trasmettere al Responsabile del Procedimento, all'Appaltatore dei Lavori, e, se nominato, all'organo di collaudo, contenente:

- un giudizio sintetico sull'operato dell'Appaltatore dei Lavori in materia di sicurezza;
- eventuali giudizi negativi sull'operato delle imprese esecutrici dei Lavori e dei lavoratori autonomi in materia di sicurezza;
- eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano stati effettivi e giustificati risparmi derivati da variazione in diminuzione di lavorazioni o semplificazione delle stesse con conseguente riduzione dei rischi interferenziali, oggetto di perizia o altro atto giuridicamente assimilabile, purché tali risparmi non siano conseguenti all'elusione o alla riduzione delle misure di sicurezza;
- eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano state ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali da non richiedere provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso;
- eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o tardivo adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell'esecuzione dei Lavori, che sia dipeso dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza;
- la descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi o colposi che siano dipesi dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza, con l'indicazione delle relative conseguenze.

14. Rimangono a carico dell'Appaltatore, essendo compresi e compensati nel Corrispettivo, tutti gli oneri e tutte le spese comunque occorrenti a garantire lo svolgimento delle attività in materia di sicurezza e coordinamento in conformità alla normativa vigente ed al Contratto, ivi compresi gli oneri per il vitto, l'alloggio ed il trasporto, per eventuali trasferte nonché per i dispositivi di protezione individuale del CSE e di tutto il personale impiegato per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

15. I servizi dovranno essere svolti presso la sede di esecuzione delle opere.

Art. 11 (AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. L'avvio dell'esecuzione della prestazione è disciplinato dall'articolo 19 del DM n. 49/2018 e avverrà dopo la stipula del Contratto Specifico, con la sottoscrizione di apposito verbale di avvio delle attività.
2. Il DEC, se nominato, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito verbale ("verbale di avvio dell'esecuzione") firmato anche dall'Appaltatore.
3. È facoltà del Soggetto Attuatore procedere in via d'urgenza all'esecuzione del contratto, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto Specifico o dell'Accordo Quadro, secondo quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, come modificato dall'articolo 51, co. 1, lett. f), del successivo D.L. n. 77/2021, e dall'articolo 32, co. 8, del Codice dei Contratti, fatto salvo il successivo recesso dallo stesso, nel caso in cui l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare di gara nei confronti dell'Aggiudicatario abbia dato esito negativo. In tal caso il RUP o il DEC, se nominato indica espressamente nel verbale di avvio le prestazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire.
4. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non procede all'avvio della prestazione, il Soggetto Attuatore ha facoltà di risolvere il Contratto Specifico e di incamerare la cauzione definitiva, altrimenti il DEC fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà del Soggetto Attuatore non stipulare o risolvere il Contratto Specifico ed incamerare la cauzione definitiva, a seconda che il mancato avvio si verifichi prima o dopo la stipulazione del

contratto, fermo restando il risarcimento del danno se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore.

5. Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito per ciascun affidamento nel relativo Contratto Specifico in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio delle attività.

Art. 12 (DURATA DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che il Soggetto Attuatore richiederà fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Le prestazioni dedotte nel Contratto Specifico emesso prima della scadenza dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimate anche se sia già decorso il termine di scadenza del predetto Accordo Quadro.
2. I Contratti Specifici conservano efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro e senza che, in questo caso, l'Appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.
3. Resta ferma in ogni caso la scadenza per l'esecuzione e il collaudo degli Interventi fissata entro il termine del _____.
4. L'Appaltatore comunicherà al RUP o al DEC, se nominato, a mezzo PEC la data nella quale ritiene di aver ultimato le prestazioni. Il RUP/DEC procederà, in contraddittorio alle eventuali constatazioni redigendo apposito certificato di ultimazione delle prestazioni. Dalla data di ultimazione delle prestazioni decorreranno i termini per la redazione del certificato di verifica di conformità.
5. Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, l'Appaltatore è tenuto a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale presentato dal Soggetto Attuatore, con riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi, emanati ed emanandi.

Art. 13 (SOSPENSIONI ORDINATE DAL DEC SE NOMINATO)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 107, co. 1 del Codice dei Contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea la regolare esecuzione dei servizi, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto Specifico, il DEC, ove nominato, ovvero il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o del suo Rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione

dei servizi, l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, nonché dello stato di avanzamento.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 107, co. 3 del Codice dei Contratti, non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il RUP, ovvero, ove nominato, il DEC che lo comunica al RUP affinché vi provveda, dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione della ripresa, il RUP o il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale.
3. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere l'esecuzione. L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione del Contratto specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando che saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
4. Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva del Contratto Specifico o comunque superano 6 (sei) mesi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; il Soggetto Attuatore può opporsi allo scioglimento del Contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

Art. 14 (SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP)

1. Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al DEC, ove nominato, ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette l'ordine

Art. 15 (PENALI PER RITARDO)

1. Come previsto dall'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113- bis del Codice dei Contratti, nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti

per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite ad ogni Contratto Specifico, lo stesso, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo può prevedere l'applicazione di una penale giornaliera, che sarà ivi determinata dal Soggetto Attuatore, a partire dallo 0,6% (zero virgola sei per mille) e l'1 %o (uno per mille) dell'ammontare netto del Contratto Specifico.

2. Il Contratto Specifico potrà inoltre prevedere penali , nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma 1 in caso di:
 - a) ritardo nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dal DEC;
 - b) ritardo nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c) ritardo nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
 - d) ritardo o inadempimento delle scadenze e degli adempimenti connessi agli obblighi specifici del PNRR in materia di DNSH, in materia di pari opportunità, in materia contabile e relativi alla comprova del conseguimento di *target e milestone* come specificati nell'Accordo Quadro;
 - e) ritardo nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC o dal RUP;
 - f) ritardo nella sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro;
 - g) ogni violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto del Contratto o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del Contratto, diverso da quelli indicati in precedenza.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi vengono contestati per iscritto all'Appaltatore dal Committente; l'Appaltatore deve comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 2 (due) giorni naturali e consecutivi dalla stessa contestazione.
4. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio del Committente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
5. Le penali sono applicate sull'importo dei servizi ancora da eseguire e sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa causa di ritardo.

6. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, così come previsto dell'articolo 50, comma 4, del D.L. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti laddove l'importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto del Contratto Specifico, previa semplice comunicazione scritta.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Soggetto Attuatore a causa dei ritardi.
8. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse del Soggetto Attuatore. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Soggetto Attuatore su proposta del RUP e/o del DEC.
9. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DEC immediatamente al verificarsi della relativa causa, con la relativa quantificazione temporale.
10. Il Soggetto Attuatore potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore medesimo.
11. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Soggetto Attuatore di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
12. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Soggetto Attuatore a causa di ritardi per fatto dell'Appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

Art. 16 (INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE)

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DEC o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

- b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dalle presenti Condizioni Generali;
 - c) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore, né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - e) ogni altro fatto o circostanza imputabile all'Appaltatore;
 - f) le sospensioni disposte dal Soggetto Attuatore, dal DEC, o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;
 - g) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con il Soggetto Attuatore, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al Soggetto Attuatore medesimo le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici o altri.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del contratto.

Art. 17 (ANTICIPAZIONE DEL PREZZO)

1. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti all'Appaltatore sarà corrisposta, a titolo di anticipazione, una quota dell'importo contrattuale relativo al Contratto Specifico nei limiti previsti dalla legge, ai sensi dell'articolo 207, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. La misura dell'anticipazione è stabilita, nel rispetto della normativa vigente, dal Soggetto Attuatore all'atto della stipula del Contratto Specifico. Detta anticipazione sarà corrisposta dopo la sottoscrizione del Contratto Specifico medesimo ed entro 15 (quindici)

giorni dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione accertato dal RUP, e a condizione della regolare presentazione delle garanzie di cui ai successivi commi 2 e 3. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è corrisposta nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo avvio dell'esecuzione. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga il Soggetto Attuatore al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del Codice civile.

2. L'anticipazione è recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni pagamento, proporzionalmente all'importo di pagamento erogato sul totale del contratto. In ogni caso al completamento delle obbligazioni contrattuali, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
 - importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione;
 - l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni pagamento, fino all'integrale compensazione al momento dell'emissione del certificato di pagamento a saldo.
4. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. La garanzia deve essere conforme alla relativa scheda di cui all'"Allegato B - Schede Tecniche" del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50" in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo di cui all'"Allegato A - Schemi Tipo" allegato al predetto decreto.

6. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione non procede secondo gli obblighi pattuiti e/o i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano al Soggetto Attuatore anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
7. Il Soggetto Attuatore procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 5, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 18 (PAGAMENTI)

1. Il Soggetto Attuatore provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo quanto previsto in ogni Contratto Specifico, previa verifica delle attività rese, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente.
1. Al fine di procedere con i pagamenti, l'accertamento ai sensi dell'articolo 26, del D.M. n. 49/2018 della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali è effettuata dal RUP o dal DEC se nominato.
2. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, dispone il pagamento, sul quale sono operate le ritenute per la compensazione dell'anticipazione e le ritenute di cui al successivo art. 30, comma 4.
3. Il Soggetto Attuatore provvede al pagamento, a favore dell'Appaltatore, entro i successivi 30 (trenta) giorni, previa presentazione di regolari fatture fiscali elettroniche.
4. La corresponsione degli acconti è sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:
 - per mancata attivazione della polizza professionale o RC, all'insorgenza di danni arrecati a beni mobili e immobili e/o a terzi per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative;
 - per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata esecuzione di prestazioni eventualmente disposte dal RUP o dal DEC se nominato.

5. L'Appaltatore potrà essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola *milestone* e *target* e al rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e a definire la documentazione necessaria per eventuali controlli.
6. L'Appaltatore sarà tenuto inoltre a fornire tutto quanto ritenuto necessario dal Soggetto Attuatore, per garantire la corretta attuazione dell'Intervento, anche con riferimento alle responsabilità dell'Appaltatore in merito al monitoraggio ed alla rendicontazione delle attività, in accordo con tutte le disposizioni emanate ed emanande relative alla gestione dei fondi del PNRR, nell'ambito dell'Intervento.

Art. 19 (FORMALITA' E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI)

1. Ai sensi dell'articolo 1, co. 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall'articolo 1, co. 909, della L. 27 dicembre 2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi) dell'Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio IPA del Soggetto Attuatore.
2. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione al Soggetto Attuatore della pertinente fattura fiscale in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
3. Il Soggetto Attuatore comunicherà all'Appaltatore se è tenuta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment) previsto dall'articolo 1, co. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Le fatture dovranno essere intestate al Soggetto Attuatore, e riportare, almeno, i seguenti dati: indirizzo sede legale del Soggetto Attuatore, CAP, CF/P.IVA del Soggetto Attuatore e dovranno essere corredate dagli estremi del Contratto Specifico (numero e data), dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento, il CIG del Sublotto Geografico e il CIG del Contratto Specifico oltre al CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.
5. Nella fattura l'Appaltatore, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la competenza temporale, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali che hanno condotto all'importo fatturato.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote risultanti dal mandato conferito o dall'atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del Contratto Specifico o successivamente modificate e comunicate al Soggetto

Attuatore. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note al Soggetto Attuatore sospende il pagamento, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. In ottemperanza alla circolare dell'Agenzia delle Entrate principio di diritto n. 17 del 17 Dicembre 2018, in caso di affidamento delle prestazioni ad una RTI, si specifica che la fatturazione da parte dei componenti del RTI e i connessi pagamenti del Soggetto Attuatore debbano avvenire pro quota di partecipazione e di prestazioni eseguite dal suddetto raggruppamento temporaneo, poiché ognuno conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, ai sensi anche dell'articolo 48 co. 16 del Codice dei Contratti.
8. Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Soggetto Attuatore.
9. Ogni pagamento è subordinato:
 - a) alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'Appaltatore;
 - b) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori;
 - c) agli adempimenti di cui alle presenti Condizioni Generali in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
10. Ai sensi dell'articolo 30, co. 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi, di cui all'articolo 105, co. 18, ultimo periodo del Codice dei Contratti, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, il Soggetto Attuatore provvede al pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi.

Art. 20 (RITARDI NEI PAGAMENTI)

1. Non sono dovuti interessi all'Appaltatore per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione del Soggetto Attuatore per la liquidazione; trascorso tale termine senza

- che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che il Soggetto Attuatore abbia provveduto al pagamento, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora.
 3. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5, co. 2, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
 4. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo per l'esecuzione.
 5. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali.
 6. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto non liquidato raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se il Soggetto Attuatore non provveda tempestivamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora del Soggetto Attuatore, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
 7. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito per causa imputabile al Soggetto Attuatore, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
 8. La disciplina del presente articolo si applica sia ai pagamenti in acconto che a quelli a saldo.

Art. 21 (REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO)

1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste nei Contratti Specifici, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazione dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1 del Codice Civile.

Art. 22 (CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI)

1. Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, il Soggetto Attuatore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto. Rimane salvo quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lettera d), n.2, del Codice dei Contratti.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti e delle disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata sia notificato al Soggetto Attuatore. La cessione è efficace e opponibile al Soggetto Attuatore qualora questi non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. Il Soggetto Attuatore non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui il Soggetto Attuatore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione al Soggetto Attuatore.
3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Soggetto Attuatore potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.
4. Fermo quanto sopra in ordine all'ammissione e accettazione della cessione dei crediti, si precisa che l'efficacia della cessione medesima, effettuata nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, è subordinata sospensivamente alla preventiva acquisizione, da parte del Soggetto Attuatore, delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 nei confronti del cessionario.

5. Quanto immediatamente precede vale, altresì, per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto (*i.e.* subcontratti e subcontraenti), che stipuleranno una cessione dei crediti; pertanto, l'Appaltatore sarà tenuto a raccogliere tutta la documentazione prevista relativa al soggetto subcontraente per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011.

Art. 23 (GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. L'Appaltatore dovrà produrre la garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del Codice relativa ad ogni Contratto Specifico eventualmente attivato, contestualmente alla stipula dello stesso, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del Contratto specifico medesimo. La garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto Specifico, applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara. La garanzia dovrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore del Soggetto Attuatore, valida fino al certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, come indicato all'articolo 7.2 del Disciplinare di gara.
2. Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
3. La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'"Allegato A - Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B - Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.
4. La garanzia definitiva potrà esser utilizzata per le finalità stabilite dall'articolo 103, co. 2 del Codice dei Contratti. L'incameramento della garanzia avviene a prima richiesta con atto unilaterale del Soggetto Attuatore senza necessità di dichiarazione giudiziale. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e finale di cui ai successivi commi 6 e 7, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.

5. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall'Appaltatore. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dall'articolo 23, co. 2-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), sarà cura dell'Appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.
6. Lo svincolo della fideiussione avviene nella misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Soggetto Attuatore, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore dei documenti, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.
7. La garanzia per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente solo dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità dei servizi relativi al Contratto Specifico o comunque non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato e fermo restando, altresì, che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all'Appaltatore. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
8. Il Soggetto Attuatore richiede all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli acconti da corrispondere all'Appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di diminuzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
9. Ai sensi dell'articolo 103, co. 10, del Codice dei Contratti, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti fermo restando il regime di responsabilità solidale tra le imprese di cui all'art.48, comma 5 del Codice.
10. La mancata costituzione della garanzia di cui all'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti sarà causa di risoluzione dall'Accordo Quadro e comporterà l'acquisizione della cauzione definitiva presentata al momento della stipula dell'Accordo Quadro da parte di Sport e Salute S.p.A..

Art. 24 (OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE)

1. L'Appaltatore dovrà essere munito della polizza di responsabilità civile professionale, di cui all'articolo 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.
2. In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Sub-Disciplinare n.1 , l'Appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Specifico, dovrà produrre una polizza di responsabilità civile professionale, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "*responsabilità civile generale*" nel territorio dell'Unione Europea, con specifico riferimento ai lavori cui afferisce il Servizio con un massimale garantito, a seconda dell'importo del Contratto Specifico, non inferiore al 10% dell'importo dei lavori, con il limite di **€ 1.000.000,00**, per lavori di importo inferiore a **€ 5.382.000,00** IVA esclusa o, in alternativa, al 20% dell'importo dei lavori; con il limite di **€ 2.500.000,00** per lavori di importo superiore a **€ 5.382.000,00** IVA esclusa. La mancata presentazione della polizza sarà causa di risoluzione dell'Accordo Quadro che comporterà l'acquisizione della cauzione definitiva presentata al momento della stipula dell'Accordo Quadro a Sport e Salute S.p.A..

Qualora l'Appaltatore sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, co. 148, della legge 4 agosto 2017 n. 124. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

3. In caso di raggruppamento, la copertura assicurativa contro i rischi professionali dovrà essere soddisfatta dal raggruppamento nel complesso e, più specificamente, dovrà essere presentata un'unica polizza da parte della mandataria per il massimale su indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento ovvero polizza presentata da ciascun componente del raggruppamento con apposita appendice riferita ai lavori oggetto di progettazione con indicazione del relativo massimale.
4. La polizza deve altresì coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura anche degli associati e dei consulenti.
5. L'Aggiudicatario dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Specifico, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, del subappaltatori o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore), nell'esecuzione delle attività di DL, CSE e di ogni attività di campo. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari ad **€ 500.000,00 (euro cinquecentomila/00)**.

6. La polizza R.C.T./R.C.O. dovrà espressamente prevedere che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino le attività, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

- il DEC, il RUP, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il personale e i consulenti del Soggetto Attuatore e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti organi;
- tutto il personale dipendente dall'Appaltatore, per le lesioni da questo subite in occasione dell'esecuzione del servizio;
- i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione, nonché delle Ditte fornitrici;
- il pubblico e chiunque intrattenga rapporti con il Soggetto Attuatore.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Soggetto Attuatore.

7. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, co. 5, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

8. Le polizze, di cui ai precedenti commi, devono essere estese, oltre che all'ipotesi di colpa grave dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell'Appaltatore stesso, e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore del Soggetto Attuatore. L'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalle polizze ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire l'operatività in ogni circostanza.

9. In caso di sinistro l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.

10. In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'Appaltatore dovrà trasmettere al Soggetto Attuatore l'aggiornamento corrispondente della polizza.

Art. 25 (VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI)

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione del Soggetto Attuatore ed in nessun caso l'Appaltatore potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito in violazione di tale divieto.
2. Alle eventuali variazioni del servizio si applicano le previsioni di cui all'art. 106 del Codice per quanto compatibili.

Art. 26 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO)

1. Qualora necessario, in base alle prestazioni da eseguirsi in base al Contratto Specifico l'Appaltatore deve trasmettere al Soggetto Attuatore, entro il termine prescritto da quest'ultimo con apposita richiesta e comunque prima della stipulazione del Contratto Specifico o, prima della redazione del verbale di avvio dell'esecuzione se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del predetto Testo Unico sulla sicurezza e salute sul lavoro.
2. Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei servizi, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità dei lavoratori, delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati.
3. L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
4. Nell'esecuzione dell'appalto l'Appaltatore garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X del Codice dei Contratti Pubblici.
5. L'Appaltatore, entro 5 (cinque) giorni prima dall'inizio delle attività, dovrà consegnare tutti i documenti inerenti alla sicurezza di competenza dello stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza.
6. Le gravi o ripetute violazioni delle norme inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

7. Il Soggetto Attuatore rimane esonerato sin d'ora da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali infrazioni commesse dall'Appaltatore che fossero accertate durante l'esecuzione delle prestazioni.

Art. 27 (SUBAPPALTO)

1. Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento e nella restante documentazione contrattuale ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 e 31, comma 8, del Codice dei Contratti e nella restante normativa vigente.
2. In occasione dell'attivazione del singolo Contratto Specifico, l'operatore economico deve indicare le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.
3. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:
 - a) che il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - b) che al momento della stipula del Contratto Specifico siano state indicate le prestazioni che si intende subappaltare;
 - c) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal Codice antimafia
4. L'Appaltatore almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, deve provvedere al deposito, presso il Soggetto Attuatore:
 - a. del contratto di subappalto, in originale o copia autentica; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - l'inserimento delle clausole ai sensi dell'articolo 3, co. 1 e 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136;

- l'individuazione delle prestazioni affidate con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione delle prestazioni;
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti.
 - b. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c. **della** documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto;
5. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare al Soggetto Attuatore eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
6. L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare al Soggetto Attuatore la seguente documentazione:
- dichiarazione del sub-contraente attestante la conformità delle attrezzature utilizzate;
 - elenco del personale autorizzato;
 - dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - dichiarazione del sub-contraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
7. L'affidamento in subappalto di attività diverse da quelle sopra indicate o senza l'autorizzazione del Soggetto Attuatore comporterà l'immediata risoluzione in danno del

Contratto Specifico, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.

8. Il mancato rispetto delle condizioni previste dagli atti di gara e dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione o, se già rilasciata, ne comporta la revoca se già emessa, e può costituire motivo di risoluzione del contratto.

9. In caso di sub-contratti o sub-affidamenti che non sono subappalti ai sensi dell'articolo 105, co. 3, del Codice dei Contratti, stipulati per l'esecuzione dell'Appalto, devono essere comunicati al RUP prima dell'inizio della prestazione, dettagliando specificamente:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto delle prestazioni affidate;
- eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

10. L'Appaltatore solleva il Soggetto Attuatore da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

11. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dal Soggetto Attuatore inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Soggetto Attuatore; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Soggetto Attuatore né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

12. L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

13. L'Appaltatore e il subappaltatore sono altresì responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto Specifico, ai fini del rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, e specificamente del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

14. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere al Soggetto Attuatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione della parte delle prestazioni effettivamente eseguiti dai subappaltatori e i relativi importi, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

15. L'Appaltatore sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi dovuti al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il pagamento diretto dei subappaltatori effettuato da parte del Soggetto Attuatore nei casi di cui all'articolo 105, co. 8, del Codice dei Contratti esonera l'Appaltatore dalla predetta responsabilità solidale.

16. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice dei Contratti.

17. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il RUP inoltrerà le richieste e le contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti..

Art. 28 (ACCORDO BONARIO)

1. Ai sensi dell'articolo 205, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 a 6 del medesimo articolo.

Art. 29 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)

1. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c.
2. È esclusa la competenza arbitrale.
3. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione delle prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Soggetto Attuatore.

Art. 30 (CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA)

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto d'appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

- c) l'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- d) l'Appaltatore è responsabile in rapporto al Soggetto Attuatore dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Soggetto Attuatore;
2. Ai sensi dell'articolo 30, co. 6, e 105, co. 10 e 11, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Soggetto Attuatore paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
3. Ai sensi dell'articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Soggetto Attuatore trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
4. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo, dopo l'approvazione da parte del Soggetto Attuatore del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

Art. 31 (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)

1. La stipula del Contratto Specifico, l'erogazione di qualunque pagamento, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di verifica di conformità, sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, o di equivalente certificato rilasciato dagli Enti preposti nel caso in cui per la natura giuridica dell'Appaltatore non sia previsto il rilascio del DURC.

2. Il DURC è acquisito d'ufficio dal Soggetto Attuatore. Qualora il Soggetto Attuatore per qualunque ragione non sia abilitato all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo sia inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato al Soggetto Attuatore dall'Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, co. 4 e 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la stipula del contratto il DURC è acquisito ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dell'anticipazione, delle rate di acconto e per il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
4. Ai sensi dell'articolo articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti e dell'articolo 31, co. 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, il Soggetto Attuatore:
 - chiede tempestivamente ai competenti enti previdenziali e assicurativi la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sulle rate di acconto e sulla rata di saldo;
 - corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
 - provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Nel caso il DURC sia negativo per due volte consecutive, il Soggetto Attuatore contesta gli addebiti assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste il Soggetto Attuatore può disporre la risoluzione del contratto o, nel caso in cui l'inadempienza riguardi il subappaltatore, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 32 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO)

- 1 Il Soggetto Attuatore ha facoltà di risolvere il Contratto Specifico, durante il periodo di efficacia dello stesso, senza ulteriori adempimenti nei casi di cui all'articolo 108, co. 1, del Codice dei Contratti.
- 2 Ai sensi dell'articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti costituiscono sempre e in ogni caso causa di risoluzione del contratto:
 - a) la perdita dei requisiti di qualificazione dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero il sopravvenire di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
- 3 Oltre a quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2 ed alle ulteriori ipotesi espressamente previsti dalle presenti Condizioni generali e dalle altre disposizioni contrattuali, il Soggetto Attuatore avrà facoltà di risolvere il contratto nei seguenti ulteriori casi:
 - a. l'inadempimento, da parte dell'Appaltatore, alle disposizioni contrattuali o del DEC riguardo ai tempi di esecuzione ovvero quando risulti l'accertamento del mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b. la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
 - c. l'accertamento di un grave errore professionale dell'Appaltatore ovvero l'interruzione dell'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
 - d. in caso di modifica 'della composizione del gruppo di lavoro, al di fuori dei casi previsti e disciplinati dal Contratto;
 - e. in caso di mancata sostituzione dei componenti del gruppo di Lavoro richiesta dal Soggetto Attuatore;
 - f. l'inadempimento o comunque il mancato rispetto delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- g. la sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
 - h. il rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
 - i. l'associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del Contratto o la violazione di norme regolanti il subappalto fatta salva, in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2 *quinques* della L. n. 726/1982;
 - j. la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
 - k. la non rispondenza delle prestazioni alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
 - l. il mancato rispetto della normativa applicabile;
 - m. la violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali;
 - n. l'applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico;
 - o. l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, co. 8, del Regolamento
 - p. qualora le penali superino il 20% dell'importo del Contratto
4. Quando il DEC, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione, e l'importo che può essere riconosciuto all'Appaltatore.
5. Lo stesso DEC formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Soggetto Attuatore su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

- 6 Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Soggetto Attuatore risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
- 7 Nel caso di risoluzione del Contratto Specifico l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli eventuali oneri aggiuntivi derivanti al Soggetto Attuatore dallo scioglimento del Contratto Specifico stesso.
- 8 La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Soggetto Attuatore da effettuarsi mediante PEC.
- 9 In caso di risoluzione il Soggetto Attuatore provvederà ad escutere la cauzione definitiva, salva comunque la facoltà del Soggetto Attuatore medesimo di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.
- 10 Sono fatte salve tutte le clausole di risoluzione previste dall'Accordo Quadro, dal Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari.
- 11 Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dal precedente articolo 11, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 30 delle presenti Condizioni Generali, può costituire causa di risoluzione del Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 33 (RECESSO)

1. Il Soggetto Attuatore ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal Contratto Specifico, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla controparte contrattuale mediante posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 109 del Codice dei Contratti.

In tali casi l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento dei servizi eseguiti sino al momento del recesso e ritenuti regolari così come attestati dal verbale di verifica di conformità redatto dal Soggetto Attuatore, prima della comunicazione del preavviso di recesso, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei servizi non eseguiti relativi al/ai Contratto/i Specifico/i con riferimento ai quali opera il recesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.

2. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Soggetto Attuatore.
3. Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto Specifico con riferimento al quale è stato esercitato il recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Soggetto Attuatore. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese

Art. 34 (ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI)

1. A fronte della comunicazione scritta dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

Art. 35 (TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI)

1. Ai sensi dell'articolo 3, co. 1 e 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, devono comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., prima della stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'obbligo di comunicazione è esteso anche ad ogni successiva modificazione delle informazioni fornite in precedenza. In assenza delle

predette comunicazioni il Soggetto Attuatore sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione del contratto. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al Soggetto Attuatore, mediante PEC, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Tale comunicazione deve intervenire entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'anzidetta modifica.

2. A tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto si applicano le disposizioni che seguono:
 - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, o comunque di soggetti che eseguono prestazioni, forniscono beni o erogano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori rientranti tra le spese generali sono eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva all'esecuzione dell'appalto.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG del Sub-Lotto Geografico e il CIG del Contratto Specifico, oltre al CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni
5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

6. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, co. 9-bis, della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o al comma 3, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
7. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'articolo 3 della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136, ne danno immediata comunicazione al Soggetto Attuatore e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
8. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 36 (DISCIPLINA ANTIMAFIA)

1. Ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile devono essere assolti dal consorzio e dai consorziati indicati per l'esecuzione.
2. Ove richiesto in ragione dell'importo del Contratto Specifico, la stipula dello stesso è subordinata al rilascio della informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La stipulazione avviene sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Art.37 (OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI)

1. Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e l'Appaltatore, incaricato della progettazione, non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione del Soggetto Attuatore o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle prestazioni contrattuali.
2. L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo.

Art. 38 (SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE)

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici, nonché le ulteriori spese che si rendessero eventualmente necessarie;
 - b) le spese di pubblicazione obbligatoria sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sui quotidiani, ove previste, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016;
 - c) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
 - d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione dei servizi;
2. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi oggetto dell'appalto.
4. Il Contratto Specifico è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nelle presenti Condizioni Generali si intendono I.V.A. esclusa.